

16551-21



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo

-Presidente-

Sent. Sez. 159/2021

Massimo Ricciarelli

C.C. 19/1/2021

Emilia Anna Giordano

-Relatore-

R.G.N.30287/2020

Maria Silvia Giorgi

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 30/7/2020 del Tribunale di Sassari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

lette le conclusioni dell'avvocato (omissis) , difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) chiede l'annullamento dell'ordinanza del 30 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Sassari ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame del 10 luglio 2020 proposta dal (omissis) avverso il decreto di sequestro preventivo del 8 giugno 2020 emesso nell'ambito del procedimento penale n. 1916/2019 pendente presso il Tribunale di Sassari, sequestro avente ad

oggetto le somme depositate presso il (omissis) s.p.a. e presso l' (omissis) s.p.a.. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dal momento che la stessa era stata proposta *avverso un provvedimento di sequestro del quale l'istante ignorava non solo il dispositivo ma persino l'autorità che lo aveva emanato e che è stato portato a conoscenza dell'interessato solo in data 22 luglio 2020, ossia dopo la proposizione dell'istanza di riesame.*

2. Con i motivi di ricorso (omissis) denuncia erronea applicazione dell'art. 324 cod. proc. pen. evidenziando che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il termine di proposizione dell'impugnazione decorrente dalla data (diversa da quella dell'esecuzione) in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro non richiede la conoscenza del provvedimento concreto ma la conoscenza del fatto storico del sequestro potendo il ricorrente produrre motivi a sostegno dell'impugnazione anche successivamente all'istanza di riesame. Denuncia, altresì violazione di legge – art. 125 cod. proc. pen.- per l'omesso esame dei motivi depositati all'udienza con i quali si contestava la sussistenza del *fumus delicti* e del *periculum in mora* e l'omessa esame della consulenza tecnica depositata in atti e con la quale si contestava la correttezza dell'esattezza dell'importo sottoposto a sequestro oltre alle violazioni di legge che avevano caratterizzato la precedente fase relativa alla mancata esecuzione della sentenza di annullamento disposto da questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Va premesso, in fatto, che con sentenza del 20 febbraio 2020 questa Corte aveva annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente adottato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano e confermato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, ordinando l'immediata restituzione dei beni e delle somme sequestrate a (omissis) (omissis). Questi, attraverso il difensore, con missive dirette all'autorità giudiziaria competente, aveva reiteratamente chiesto di provvedere all'adozione dei conseguenti provvedimenti in vista della restituzione e in data 1 luglio 2020 ha ricevuto un provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari con il quale, dichiarata l'incompetenza a provvedere sull'istanza di restituzione, si dava atto che in data 8 giugno 2020 era stato adottato un nuovo provvedimento di sequestro. Tale provvedimento ha costituito oggetto del ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Sassari che con l'ordinanza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame sul rilievo che la richiesta era proposta *avverso un provvedimento di sequestro del quale l'istante ignorava non solo il dispositivo ma persino l'autorità che lo aveva emanato e che è stato portato a conoscenza dell'interessato solo in data 22 luglio 2020, ossia dopo la proposizione dell'istanza di riesame.*

Per completezza di esame va evidenziato che il "nuovo provvedimento di sequestro" è stato effettivamente notificato all'indagato in data 22 luglio 2020, prima della decisione del Tribunale

del Riesame, dinanzi al quale l'indagato ha depositato memoria integrativa nel corso dell'udienza del 30 luglio 2020 insistendo per l'accoglimento dell'istanza stessa.

Il Tribunale, dichiarando l'inammissibilità della richiesta di riesame, ha richiamato un precedente di questa Corte a stregua del quale l'istanza di riesame deve essere proposta entro dieci giorni decorrenti (oltre che dalla data di esecuzione del provvedimento) "dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro" evenienza, osserva il Tribunale, che fa riferimento all'ipotesi nella quale l'interessato abbia effettiva conoscenza quantomeno del contenuto principale del provvedimento di sequestro e degli estremi dello stesso. Ha osservato il Tribunale che è evidente che, per poter impugnare un provvedimento se ne debba conoscere quantomeno il dispositivo e l'autorità emanante.

Il Tribunale del riesame ha fatto applicazione erronea dei principi evocati a fondamento della decisione.

Premesso che, ricevuta la richiesta di riesame nella quale erano indicati gli estremi del procedimento penale a carico del ricorrente, la cancelleria aveva provveduto a chiedere al pubblico ministero la trasmissione degli atti del procedimento 1916/2019 R.G.N.R.; che il pubblico ministero aveva girato la richiesta all'ufficio del giudice dell'udienza preliminare avendo esercitato l'azione penale nei confronti del ^(omissis) con richiesta di rinvio a giudizio e che gli atti erano effettivamente pervenuti al Tribunale in data 27 luglio 2020, ritiene il Collegio che l'istanza avanzata dal ricorrente in data 10 luglio 2020, a seguito della nota del giudice per le indagini preliminari del 1 luglio 2020 che aveva dato atto della emissione di "nuovo" decreto di sequestro preventivo, è tempestiva e che su tale istanza, alla stregua dei motivi prodotti all'udienza del 30 luglio 2020, il Tribunale era tenuto a provvedere con una decisione di "merito".

Ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. la richiesta di riesame è presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento. Nell'interpretare detta norma questa Corte ha affermato che ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art.324, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione della richiesta di riesame, la conoscenza dell'avvenuto sequestro non è soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma è anche quella che di fatto consegua all'attivazione di ogni diverso strumento che possa essere considerato in concreto atto a procurarla.

Il termine di impugnazione è stato, quindi, rispettato rispetto alla conoscenza del fatto a partire dalla nota 1 luglio 2020 del giudice per le indagini preliminari e l'indagato ha proposto motivi, sulla ricorrenza del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, con allegazione di documentazione contabile e di una consulenza tecnica: nella richiesta era espressamente indicato il numero di procedimento e la esistenza di un provvedimento di sequestro e tanto era sufficiente a rendere azionabile la richiesta di riesame.

Osserva il Collegio che la *ratio* della previsione di cui all'art. 324 cod. proc. pen. in materia di riesame di un provvedimento di sequestro – non solo sul termine di impugnazione che come noto non risponde ad una logica punitiva ma solo alla esigenza di riconoscere stabilità alle

decisioni giudiziarie – è rinvenibile nello stesso meccanismo di adozione ed esecuzione della misura che non prevede una necessaria notifica all'indagato non presente all'esecuzione tanto è vero che il problema della tempestività dell'impugnazione si è posto proprio (in tema di sequestro probatorio ma analoghe problematiche possono estendersi al sequestro preventivo quale è quello in esame) avente ad oggetto il sequestro di conti e depositi bancari, eseguiti mediante notifica agli istituti di credito, provvedimento del quale l'indagato viene, di solito, a conoscenza a seguito di comunicazioni da parte delle banche di "blocco" dei conti.

Si è dunque affermato che l'indagato non deve vincere alcuna presunzione di legale conoscenza essendo sufficiente, per dimostrare la tempestività della propria impugnazione, che egli alleggi elementi significativi della propria conoscenza di fatto nel momento da lui indicato, sempre che non sussistano emergenze di segno contrario (Sez. 6, *Sentenza n. 3146 del 15/10/1996, A., Rv. 206697*) che è, giustappunto, la situazione nella quale è incorso l'odierno ricorrente, all'esito di una più complessa vicenda processuale collegata all'esecuzione del precedente provvedimento di sequestro preventivo annullato da questa Corte e tanto a prescindere dalla circostanza che tali somme siano oggetto di altri provvedimenti giudiziari, quali il sequestro collegato alla esecuzione di una misura di prevenzione.

Non sono pertinenti, ai fini della declaratoria di inammissibilità, anche le ulteriori osservazioni del Tribunale, sulle ragioni che potevano avere determinato il sequestro e sull'interesse ad azionare l'istanza di revisione cautelare, poiché l'istante può limitarsi all'impugnazione dell'atto e non è necessario che enunci anche le ragioni dell'istanza che possono essere proposte fino all'udienza di discussione individuando, così, il perimetro del controllo di legalità devoluto al giudice dell'impugnazione cautelare.



2. Conseguenze alle ragioni svolte l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p..

Così deciso il 19 gennaio 2021

Il Consigliere relatore
Emilia Anna Giordano



Il Presidente
Giorgio Fidelbo

